

1. In cosa consistono i programmi differenziati?

Ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza Ministeriale n. 90 del 2001, per alcuni alunni con disabilità è possibile prevedere programmi educativi individualizzati differenziati in funzioni di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali.

Nelle scuole secondarie di secondo grado, inoltre, è anche possibile prevedere la cosiddetta “programmazione ad obiettivi minimi”.

Per quanto riguarda gli **Esami di conclusione del I ciclo**, secondo l'art. 9 del D.P.R. decreto del presidente della repubblica) n. 122/2009, gli alunni con disabilità possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo – didattici previsti nel P.E.I., affinché si possa valutare il progresso dell'alunno. Solo nel caso in cui queste prove non portino ad accettarne i miglioramenti è possibile rilasciare all'alunno un **attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti**, che sarà utile ai fini dell'iscrizione agli istituti di istruzione secondaria di II grado ma che escluderà l'accesso ad alcune licenze utili o alla partecipazione ai concorsi pubblici.

Invece per gli **esami di conclusione del II ciclo** gli alunni che hanno seguito un percorso didattico differenziato durante il II ciclo di istruzione possono sostenere prove differenziate, ma sempre e solo al fine del perseguimento di un “**attestato di frequenza**” comprovante le competenze e le abilità raggiunte, che non è, però, equivalente al diploma di stato; se invece si è seguita una “programmazione ad obiettivi minimi” si avrà diritto, in caso di superamento, al diploma di stato.